

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XCII.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1709)	1009.
PRESIDENTE	1009, 1010, 1011, 1017
VICENTINI, <i>Relatore</i>	1009, 1010
MARTINELLI	1010, 1011, 1017
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1010, 1011
DUGONI	1010, 1011
TROISI	1011, 1017
TOSI	1017
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1950, n. 617 concernente il prelevamento di lire 1.800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1950-51. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1679)	1017
PRESIDENTE	1017, 1018
FERRERI, <i>Relatore</i>	1017, 1018
AMENDOLA PIETRO	1017
DUGONI	1017, 1018
CAVALLARI	1017, 1018
CORBINO	1018
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1018

La seduta comincia alle 9,15.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

Invito il relatore, onorevole Vicentini, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione finanze e tesoro del Senato.

VICENTINI, *Relatore*. Il presente disegno di legge riguarda provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata. Questo disegno di legge non è altro che la convalida e la proroga, in sede definitiva, di una prassi che è già stata attuata negli anni 1948 e 1949 per il trattamento, agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, delle materie tessili (seta e cascami di seta, fibre tessili artificiali, fibre tessili sintetiche, lana, cotone, lino, ecc.).

Questo provvedimento non innova in nulla in tutto ciò che è già stato attuato nei passati due anni, se non nella nomenclatura tecnica,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

che è stata adeguata a quella della tariffa doganale entrata in vigore il 15 luglio scorso.

Non ho quindi osservazioni da fare, e propongo l'approvazione di questo disegno di legge, che deve andare in vigore il 1° gennaio del 1951, perché il 31 dicembre 1950 scade il decreto 29 dicembre 1949, il quale attuava il trattamento che è convalidato con il provvedimento in esame. Da qui l'urgenza che questo provvedimento divenga legge prima della fine dell'anno, in modo che il sistema possa prorogarsi per il 1951 e per gli anni futuri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARTINELLI. Agli articoli di questo disegno di legge propongo degli emendamenti.

All'articolo 2 si dice che « non costituisce entrata imponibile la vendita dei filati elencati nella tabella allegata B alla presente legge, effettuata ai fabbricanti che li impiegano direttamente, ecc. ». Si parla dunque di filati. Senonché, la tabella allegata B comprende, alle voci 621, 622 e 623, materie prime e non filati. Infatti, le fibre artificiali discontinue non sono dei filati: è una materia prima che in seguito, per l'uso, viene filata.

Mi permetto far presente che mi sembra ci sia una certa attesa negli ambienti cotonieri e lanieri e, se viene approvato questo elenco, quegli ambienti chiederanno per quale motivo il cotone sodo e la lana sucida, ecc., devono pagare l'imposta entrata. La regola in vigore è questa: le materie prime pagano l'imposta; il filato, ogni qualvolta viene acquistato da un industriale che deve trasformarlo in tessuto, non paga imposta. All'articolo 2 si mantiene lo stesso principio; però, ripeto, alla tabella allegata B sono elencate tre voci che non costituiscono filati.

Altra considerazione: ritornando alla disposizione di cui al primo comma dell'articolo 2 faccio presente che esistono anche dei ritorcitori che ritorcono filati di cotone, lana e canapa. Invece, all'articolo 2, apparirebbero esclusi i filati di lana e di canapa.

Propongo quindi il seguente emendamento, poiché non vedo il motivo per cui i filati di canapa e di lana dovrebbero essere esclusi dal provvedimento:

« Sostituire il primo comma dell'articolo 2 col seguente:

« Non costituisce entrata imponibile la vendita dei filati elencati nella tabella allegata B alla presente legge effettuata agli industriali che li impiegano direttamente nella fabbricazione di tessuti o nella trasformazione in filati cucirini o altrimenti preparati

per la vendita al minuto, ovvero nella produzione di filati binati, torti o ritorti ».

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Allora bisognerebbe modificare la tariffa doganale, poiché le tabelle allegata al disegno di legge si riferiscono a quelle voci.

MARTINELLI. No, onorevole Sottosegretario, giacché non sono assunte tutte le voci specifiche della tariffa doganale.

Di fronte all'inconveniente della vacanza che si produrrebbe nell'applicazione della legge, se fosse modificato ora il testo, posso anche convenire che si riesami in un secondo tempo il provvedimento.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le obiezioni dell'onorevole Martinelli sono di natura così essenzialmente tecnica che è umanamente impossibile approfondire in questo momento l'esame della questione. Però faccio notare che il presente disegno di legge ha carattere di estrema urgenza poiché, se non viene approvato entro il 31 dicembre, le categorie che vi sono contemplate non pagheranno l'imposta col 1° gennaio prossimo venturo.

Quindi, se la Commissione intende continuare i lavori per qualche tempo, io potrei attingere le necessarie informazioni e, se queste potranno essere ritenute esaurienti, si continuerà la discussione del disegno di legge.

Diversamente, propongo di esaminare la legge così com'è, tenendo conto delle osservazioni dell'onorevole Martinelli in un successivo provvedimento legislativo.

VICENTINI, *Relatore*. Precisando però tutti quegli emendamenti che devono essere proposti e che non vengono votati. Il Governo, inoltre, dovrebbe impegnarsi a provvedere nel mese di gennaio prossimo con un nuovo provvedimento legislativo.

DUGONI. Indubbiamente, questi provvedimenti, sotto il profilo tecnico, sono sempre consigliati da coloro che vi hanno interesse. Qualcuno che ha interesse ad esservi compreso, ma che non si è fatto vivo a suo tempo, oggi si troverebbe escluso.

Però l'Amministrazione deve rendersi conto che questa materia non si può disciplinare frammentariamente. Noi stiamo legiferando col sistema del contagocce. E, una volta creatosi l'ingorgo, ci si vengono a chiedere decisioni che, praticamente, sono delle sanatorie. Infatti, la decisione di oggi non è che una sanatoria. Se non si approvasse il disegno di legge il Governo si troverebbe infatti in una situazione difficile.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

Ci associamo tuttavia all'onorevole Vicentini nel chiedere l'impegno di venire entro il prossimo mese di gennaio a spiegarci come si intenda provvedere.

MARTINELLI. Si dovrebbe tener presente questa considerazione: noi introduciamo oggi, nel campo della tassazione della materia prima, una eccezione curiosa; cioè considereremo filato quello che filato non è; e, quindi, accorderemo una determinata agevolazione in favore di determinati prodotti.

Ad un certo momento, chi lavora cotone, o lana, o altre fibre, domanderà perché vi sia l'esenzione per le fibre artificiali discontinue in massa.

Il mio intervento ha lo scopo di chiudere una breccia. Una volta che il problema sia stato posto in evidenza, non ho difficoltà a rinunciare, per ora, alla votazione degli emendamenti e ad accedere a che si approvi oggi un ordine del giorno in cui tali emendamenti siano riportati, perché comprendo anch'io che non possiamo lasciare una vacanza nella materia trattata da questo disegno di legge.

DUGONI. Vorrei chiedere che l'onorevole Ministro esaminasse la possibilità di presentare ugualmente nel gennaio prossimo anche l'atteso provvedimento a favore dell'artigianato e della piccola industria.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo argomento non è in discussione.

DUGONI. Ma riguarda anch'esso l'imposta sull'entrata.

MARTINELLI. Altre curiosità suscita il provvedimento: perché, per esempio, l'allegato A richiama solo parzialmente l'articolo ex 751 e così si agevolano maggiormente gli asciugamani da toletta in confronto a quelli di cucina?

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come si vede, l'argomento non è così semplice come potrebbe sembrare.

Non solo bisogna esaminare tecnicamente l'eccezione posta in rilievo dall'onorevole Martinelli, ma bisogna vedere se queste eccezioni esauriscono il problema.

Quindi, impegnandosi ad evadere la richiesta con la maggiore sollecitudine possibile, pregherei la Commissione di non imporci un limite che non potrei ora accettare.

TROISI. Mi associo alla richiesta di inserire nell'ordine del giorno il voto per una sollecita presentazione di un provvedimento a favore dell'artigianato.

MARTINELLI. Ritiro gli emendamenti proposti, riservandomi di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole Martinelli di preparare un ordine del giorno generico.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili elencati nella tabella allegata A alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.

(È approvato).

ART. 2.

Non costituisce entrata imponibile la vendita dei filati elencati nella tabella allegata B alla presente legge, effettuata ai fabbricanti che li impiegano direttamente nella fabbricazione di tessuti, o agli industriali che li impiegano nella trasformazione in filati cucirini o altrimenti preparati per la vendita al minuto, ovvero, nella produzione di filati binati, torti o ritorti di seta o di fibre tessili artificiali e sintetiche.

Le relative fatture di vendita, il cui rilascio è in ogni caso obbligatorio, sono soggette alla tassa ordinaria di bollo di cui all'articolo 52 della tariffa allegata A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, e debbono contenere la specifica indicazione che trattasi di filati acquistati per le produzioni di cui al comma precedente.

Per l'importazione dall'estero dei filati elencati nella citata tabella, allegata B, da parte di industriali che li destinano alle produzioni menzionate nel precedente primo comma, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura dell'uno per cento.

(È approvato).

ART. 3.

I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi dei prodotti tessili di cui alla tabella allegata A, quando i prodotti ottenuti dalla lavorazione siano ugualmente compresi nella tabella stessa, sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

ART. 4.

L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento in base al volume degli affari a norma delle disposizioni in vigore è stabilita nella misura del 2 per cento, fatta eccezione per i prodotti e servizi soggetti ad aliquote speciali.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1951.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella allegato A di cui do lettura:

ALLEGATO A

TABELLA DEI PRODOTTI SOGGETTI ALL'IMPOSTA SULL'ENTRATA IN BASE ALL'ALIQUOTA DEL DUE PER CENTO CON RIFERIMENTO ALLE VOCI DELLA TARIFFA DOGANALE.

SETA E CASCAMI DI SETA.

- 608 - Seta tratta, non preparata per la vendita al minuto.
- 609 - Filati di cascami di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
- 610 - Filati di roccadino o pettenuzzo (bourrette) non preparati per la vendita al minuto.
- 611 - Filati di seta o di cascami di seta, anche misti con altre materie tessili, preparati per la vendita al minuto.
- 614 - Crespi di seta o di cascami di seta.
- 615 - Tessuti tipici dell'Estremo Oriente, di seta o di cascami di seta.
- 616 - Tessuti graticolati ed altri tessuti radi di seta o di cascami di seta (schappe) puri o misti (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) esclusi i veli da buratti.
- 617 - Tessuti di seta o di cascami di seta (schappe) non nominati né compresi altrove.
- 618 - Tessuti di roccadino o pettenuzzo (bourrette).
- 619 - Veli da buratti di seta, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 620 - Velluti e felpe di seta, di cascami di seta (schappe) di roccadino o pettenuzzo, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

FIBRE TESSILI ARTIFICIALI.

- 621 - Fibre artificiali discontinue (corte), in massa o in fasci, pure e assimilate.
- 622 - Cascami di fibre artificiali, puri o misti, in massa, compresi i cascami di filati e gli sfilacciati.
- 623 - Fibre artificiali discontinue (corte) e cascami di fibre artificiali, puri o misti, cardati e pettinati.
- 624 - Filati di fibre artificiali continue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 625 - Filati di rayon e di altre fibre artificiali continue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 627 - Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 628 - Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 629 - Crespi di rayon e di altre fibre artificiali continue.
- 630 - Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di rayon o di altre fibre artificiali continue, puri o misti, esclusi i veli da buratti.
- 631 - Tessuti di rayon e di altre fibre artificiali continue non nominati né compresi altrove.
- 632 - Tessuti follati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti.
- 633 - Tessuti non follati di fiocco e di altre fibre discontinue, puri o misti, lisci.
- 634 - Veli da buratti di fibre tessili artificiali, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 635 - Velluti e felpe di rayon, di fiocco o di altre fibre artificiali continue o discontinue, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

FIBRE TESSILI SINTETICHE.

- 636 - Fibre tessili sintetiche in massa, in fasci, in cascami, in sflacciati, cardate, pettinate, tirate in nastri o lucignoli, pure o miste.
- 637 - Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, non preparati per la vendita al minuto.
- 638 - Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 640 - Crespi di fibre tessili sintetiche.
- 641 - Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di fibre tessili sintetiche, pure o miste esclusi i veli da buratti.
- 642 - Tessuti di fibre tessili sintetiche non nominati né compresi altrove.
- 643 - Veli da buratti di fibre tessili sintetiche, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 644 - Velluti e felpe di fibre tessili sintetiche, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

LANE, PELI E CRINI.

- 651 - Filati di lana cardata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
- 652 - Filati di lana pettinata, puri e assimilati non preparati per la vendita al minuto.
- 653 - Filati di peli fini, cardati o pettinati, puri o misti non preparati per la vendita al minuto.
- 654 - Filati di lana misti con altre materie tessili, non preparati per la vendita al minuto.
- 655 - Filati di peli grossolani o di crine, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 656 - Filati di lana, di peli fini, di peli grossolani o di crine, cardati o pettinati, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 657 - Tessuti di lana o di peli fini.
- 658 - Tessuti di peli grossolani non nominati né compresi altrove.
- 659 - Tessuti di crini.
- 660 - Velluti e felpe di lana e di peli compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.
- 661 - Coperte di lana o di peli, non confezionate.

COTONE.

- 666 - Filati di cotone, puri e assimilati non lucidati, né mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
- 667 - Filati di cotone, puri e assimilati, lucidati o mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
- 668 - Filati di cotone, misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 669 - Filati di cotone, puri o misti, anche lucidati o mercerizzati, preparati per la vendita al minuto (ritorti a semplice o a più torsioni, cordonetti o di fantasia) greggi, imbianchiti, tinti o stampati.
- 670 - Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, non mercerizzati.
- 671 - Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, mercerizzati.
- 672 - Tessuti di cotone, puri e assimilati, operati, non nominati né compresi altrove, anche mercerizzati.
- 673 - Tessuti di cotone, puri e assimilati, broccati.
- 674 - Tessuti di cotone, puri e assimilati, a punto di garza.
- 675 - Tessuti di cotone, misti.
- 676 - Velluti e felpe di cotone, compresi i tessuti di ciniglia.
- 677 - Tessuti di cotone, puri e assimilati, arricciati, tipo spugna e simili.
- 678 - Coperte di cotone, non confezionate.

LINO E RAMIÉ.

- 681 - Filati di lino o di ramié non preparati per la vendita al minuto, greggi, lisciviati, imbianchiti, tinti o stampati.
- 682 - Filati di lino o di ramié, puri o misti, preparati per la vendita al minuto, semplici, ritorti o intrecciati.
- 683 - Tessuti di lino o di ramié.
- 684 - Velluti e felpe di lino o di ramié, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI.

- 689 - Filati di canapa e di ginestra, puri o misti.
- 690 - Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti.
- 691 - Filati di altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, puri o misti.
- 693 - Tessuti di canapa e di ginestra, puri o misti.
- 694 - Tessuti di juta e di fibre assimilate, puri o misti.
- 695 - Tessuti di altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, puri o misti.
- 696 - Velluti e felpe di fibre tessili vegetali naturali, escluso il cotone, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

TAPPETI E ARAZZI - NASTRI E GALLONI - PASSAMANERIA - TULLI - TESSUTI A RETE
PIZZI - GUIPURES E RICAMI.

- 700 - Tappeti da pavimento a punti annodati od arrotolati.
- 701 - Tappeti da pavimento altri.
- 703 - Nastri e galloni esclusi quelli di fili metallici e di filati metallici.
- 704 - Nastri senza trama, di soli fili di ordito, incollati (bolduc), puri e misti.
- 705 - Passamani, compresi la ciniglia, i fili rivestiti a spirale (guipès), trecce con o senza anima e manufatti simili, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 706 - Tulli e tessuti a rete, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 707 - Tulli e tessuti a rete, operati (compresi i tulli i Bobinots), pizzi a macchina «guipures», di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, riunite o no, in motivi ornamentali ed in oggetti pronti per l'uso.
- 708 - Pizzi a mano di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, anche riunite, in motivi ornamentali od in oggetti pronti per l'uso.
- 709 - Pizzi chimici e ricami senza fondo visibile.
- 710 - Altri ricami, anche su feltro, con fondo visibile, di materie tessili pure o miste.

OVATTE E FELTRI - CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA - TESSUTI SPECIALI
TESSUTI IMPREGNATI O RICOPERTI DI INTONACO - MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI.

- 711 - Ovatte non nominate né comprese altrove, pure o miste.
- 712 - Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, non impregnati, né spalmati o ricoperti di altre materie, puri o misti.
- 713 - Feltri in pezza o semplicemente tagliati di forma quadrata o rettangolare, impregnati, spalmati o ricoperti: di asfalto, di catrame o di materie simili, di gomma elastica e di altre materie (olii, derivati dalla cellulosa e simili).
- 715 - Cavi, corde e cordicelle, di materie tessili pure o miste.
- 716 - Reti da pesca finite con o senza piombi.
- 717 - Reti non nominate né comprese altrove, di materie tessili vegetali.
- 719 - Tubi per pompe e altri tubi simili, di materia tessile.
- 720 - Cinghie di trasmissione e nastri trasportatori.
- 721 - Tessuti specialmente preparati per legatoria, cappelleria, disegno e pittura.
- 722 - Tessuti impregnati o ricoperti di intonaco a base di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali.
- 723 - Tele incerate e altri tessuti ricoperti, su di una sola faccia, di intonaco a base di olio essiccato, a superficie liscia o impressa a secco.
- 724 - Tessuti, puri o misti, oleati o ricoperti di uno strato di olio su entrambe le facce.
- 726 - Tessuti impregnati o intonacati di asfalto, di catrame e di materie simili.
- 727 - Tessuti elastici (tessuti, nastri, tulli, pizzi, passamani, ecc.), non nominati né compresi altrove, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 728 - Tessuti gommati, non nominati né compresi altrove.
- 729 - Altri tessuti impregnati o intonacati, non nominati né compresi altrove.
- 730 - Reticelle ad incandescenza, di materie tessili.
- 731 - Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, per lampade, stufe, candele.
- 732 - Altri manufatti tessili per usi tecnici non nominati né compresi altrove.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

MAGLIERIA.

- 733 - Maglie in pezza, escluse quelle elastiche ed escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.
734 - Guanti a maglia, esclusi quelli elastici ed esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
735 - Calze e sottocalze per donna, calze e calzini per uomo (esclusi quelli elastici), talloni, punte, solette e manufatti simili di maglia, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
736 - Sottovesti a maglia e maglieria intima, non elastiche, escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.
737 - Altri indumenti a maglia non elastica, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica, non nominati né compresi altrove, esclusi quelli di fili metallici e di filati metallici.
738 - Maglierie elastiche, anche gommate.

VESTIMENTA ED ACCESSORI PER VESTIMENTA DI TESSUTO.

- 743 - Fazzoletti da tasca.
744 - Sciarpe, scialli, scialletti e fazzoletti da collo.
ex-748 - Mutandine e costumi da bagno in maglieria, anche elastici.

MANUFATTI DI TESSUTO NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE -
CAPPELLI E LORO PARTI - LAVORI DIVERSI.

- 750 - Coperte confezionate.
ex-751 - Biancheria da toeletta per i soli asciugamani.
752 - Sacchi da imballaggio.
753 - Copertoni per vagoni ferroviari, tende per l'esterno e manufatti simili, vele per imbarcazioni, oggetti per accampamento (amache, secchi, ecc.), di tessuto.
767 - Campane di feltro per cappelli.
ex-1350 - Nastri impregnati di inchiostro o di un colorante, anche montati su bobine, per macchine da scrivere, da calcolare e simili.

(È approvata).

Passiamo alla tabella allegato B. di cui do lettura:

TABELLA DEI PRODOTTI TESSILI (FILATI) ESENTI DA IMPOSTA GENERALE
SULL'ENTRATA LIMITATAMENTE ALLA VENDITA ALL'INDUSTRIALE TESSITORE
CON RIFERIMENTO ALLE VOCI DELLA TARIFFA DOGANALE

SETA E CASCAMI DI SETA.

- 608 - Seta tratta, non preparata per la vendita al minuto.
609 - Filati di cascami di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
610 - Filati di roccadino o pettenuzzo (bourrette) non preparati per la vendita al minuto.
612 - Seta e crino di Firenze.

FIBRE TESSILI E ARTIFICIALI.

- 621 - Fibre artificiali, discontinue (corte), in massa o in fasci, pure e assimilate.
622 - Cascami di fibre artificiali, puri o misti, in massa, compresi i cascami di filati e gli sfilacciati.
623 - Fibre artificiali discontinue (corte) e cascami di fibre artificiali, puri o misti, cardati e pettinati.
624 - Filati di fibre artificiali continue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
627 - Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

 QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

FIBRE TESSILI SINTETICHE.

- 636 - Fibre tessili sintetiche in massa, in fasci, in cascami, in sfilacciati, cardate, pettinate, tirate in nastri o lucignoli, pure o miste.
 637 - Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, non preparati per la vendita al minuto.

LANE, PELI E CRINI.

- 651 - Filati di lana cardata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
 652 - Filati di lana pettinata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
 653 - Filati di peli fini, cardati o pettinati, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
 654 - Filati di lana misti con altre materie tessili, non preparati per la vendita al minuto.
 655 - Filati di peli grossolani o di crine, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

COTONE.

- 666 - Filati di cotone, puri e assimilati, non lucidati né mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
 667 - Filati di cotone, puri e assimilati, lucidati o mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
 668 - Filati di cotone misti, non preparati per la vendita al minuto.

LINO E RAMIÉ.

- 681 - Filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al minuto, greggi, lisciviati, imbiancati, tinti o stampati.

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI.

- 689 - Filati di canapa e di ginestra, puri o misti.
 690 - Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti.
 691 - Filati di altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, puri o misti.

ANNOTAZIONI.

I. — L'esenzione dall'imposta sull'entrata per l'acquisto di filati elencati nella presente tabella compete anche all'industriale che provvede alla produzione di tessuti, successivamente dall'industriale medesimo impiegati nella fabbricazione di prodotti non tessili.

II. — È esente dall'imposta sull'entrata la vendita di filati di canapa, semplici (voce doganale 689-a) effettuata nei confronti di industriali che l'impiegano direttamente nella produzione di cordami, cordicelle e spago.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Martinelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1709 riguardante « Provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata » la cui approvazione è urgente;

constatato che il provvedimento stesso è però meritevole di modifiche;

approvando il testo giunto dal Senato esprime i seguenti voti:

a) che siano esclusi dalle voci della tabella A le indicazioni che si riferiscono a fibre in massa (non filate);

b) che il primo comma dell'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

« Non costituisce entrata imponibile la vendita dei filati elencati nella tabella alle-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

gato *B* alla presente legge effettuata agli industriali che li impiegano direttamente nella fabbricazione di tessuti o nella trasformazione in filati cucirini o altrimenti preparati per la vendita al minuto, ovvero nella produzione di filati binati, torfi o ritorti ».

TOSI. Chiedo un chiarimento all'onorevole Martinelli. Alla lettera *a*) mi pare che egli proponga di togliere « fibre », in massa. Mi permetto di far presente che il trattamento fatto secondo la tabella allegato *A* differisce da quello della tabella allegato *B*. Nella tabella allegato *A* si tratta di un determinato settore che riguarda i filati e i non filati; invece, nella tabella allegato *B* si parla soltanto di filati. Quindi, è meglio riferirsi soltanto alla tabella allegato *B* ed è meglio, pertanto, lasciare: « filati di cui alla tabella allegato *B* ».

MARTINELLI. Sta bene.

TROISI. Mi permetto di ricordare anche il voto tendente ad ottenere la riduzione dell'imposta per gli artigiani.

PRESIDENTE. Sono d'accordo, ma ella dovrebbe presentare un altro ordine del giorno in tal senso.

Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Martinelli.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1950, n. 617, concernente il prelevamento di lire 1.800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1950-51. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1679).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1950, n. 617, concernente il prelevamento di lire 1.800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1950-51.

Invito il relatore, onorevole Ferreri, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione finanze e tesoro del Senato.

FERRERI, *Relatore*. Con questo disegno di legge si chiede la convalida di un decreto del Presidente della Repubblica che ha autorizzato la prelevazione di un miliardo e 800 mi-

lioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51. La somma è servita a integrare il fondo che si è reso necessario per l'amministrazione fiduciaria della Somalia. Il capitolo dal quale il prelevamento è stato disposto presenta la necessaria capienza. Essendo questa convalida prescritta dalla legge di contabilità, chiedo alla Commissione di esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMENDOLA PIETRO. L'onorevole relatore non si è preoccupato di documentarci le effettive necessità dell'amministrazione fiduciaria della Somalia. Sarebbe necessario avere una relazione dettagliata sull'attività di questa amministrazione. In secondo luogo, faccio presente una scorrettezza commessa nei riguardi del Parlamento. Il decreto del Presidente della Repubblica è stato emesso in data 10 agosto 1950, cioè a dieci giorni di distanza dalla chiusura della Camera. È evidente che il Governo ha avuto, diciamo così, di straforo, altri 2 miliardi per la Somalia, mettendoci quindi di fronte al fatto compiuto. Chiedo quindi una relazione dettagliata sull'attività della nostra amministrazione in Somalia.

DUGONI. Noi ci occupiamo da tempo di questa faccenda della Somalia e ogni volta ce ne occupiamo malamente: cioè, o c'è urgenza, o c'è qualche altra cosa per cui su questa questione della Somalia non possiamo mai dare un giudizio completo e preciso.

Chiedo quindi un rinvio della discussione di questo disegno di legge e chiedo che il Sottosegretario Brusasca venga in Commissione a fornirci spiegazioni su quello che si spende in Somalia, su quello che si è speso e su quello che si intende fare. Non è giusto che, ogni volta che il Governo ha bisogno di danaro per la Somalia, lo prelevi con un sistema o un altro e poi ci presenti i provvedimenti legislativi affinché noi vi passiamo sopra il polverino! E badate che questo nostro punto di vista è condiviso da altissimi funzionari del Ministero dell'Africa!

CAVALLARI. Vorrei sollevare varie questioni tendenti a dimostrare che non era il caso di trarre dal capitolo delle spese impreviste questi fondi. Ad ogni modo, c'è la proposta dell'onorevole Dugoni che ha un serio fondamento e a cui, senz'altro, mi associo; anzi, mi permetto di insistere affinché alla Commissione venga data la possibilità di sapere che cosa si vuol fare dal punto di vista

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

finanziario circa la Somalia e il nostro corpo di spedizione.

DUGONI. Faccio proposta formale di rinvio della discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del relatore?

FERRERI, *Relatore*. Non ho elementi per poter rispondere e, perciò, non ho motivi per oppormi alla proposta di rinvio.

CAVALLARI. Non soltanto io propongo il rinvio, ma propongo anche che dinanzi alla Commissione venga convocato il Ministro o il Sottosegretario per gli affari esteri, affinché dia conto delle intenzioni di carattere finanziario e della linea di condotta che si intende seguire sul problema della Somalia.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, sono questioni non collegate: qui si tratta di una spesa, già sostenuta, di proporzioni molto modeste e che riguarda il passato. Per quel che riguarda l'avvenire, non ho difficoltà ad invitare il Ministro degli esteri a fornire chiarimenti.

Ad ogni modo, la proposta dell'onorevole Dugoni è per un rinvio puro e semplice.

CAVALLARI. Allora, onorevole Presidente, mettiamo prima in votazione la proposta di rinvio puro e semplice e poi mettiamo in votazione la mia proposta che sia invitato il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti la proposta dell'onorevole Dugoni di rinvio puro e semplice.

(È approvata).

CAVALLARI. Chiedo che l'onorevole Presidente interpellì la Commissione per sapere se essa non ritenga opportuno di invitare il rappresentante del Ministero degli esteri (Ministro o Sottosegretario) al fine di esporci il programma finanziario del Governo circa la Somalia.

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione possa esprimere questo voto come raccomandazione.

CORBINO. Siamo tutti d'accordo sulla necessità di questo scambio di idee.

CAVALLARI. L'interessante è che l'onorevole Presidente inviti il Governo a questa esposizione e a questo scambio di idee, anche senza fare un invito nel senso più formale.

PRESIDENTE. D'accordo. Se non vi sono altre osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

« Provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata » (1709):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	21
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Cavallari, Ceccherini, Corbino, De Palma, Dugoni, Ferreri, Longoni, Magnani, Martinelli, Massola, Natali Lorenzo, Pesenti, Pieraccini, Ponti, Saggin, Salizzoni, Scarpa, Scoca, Sullo, Tosi, Troisi, Tudisco, Vicentini, Walter e Zerbi.

La seduta termina alle 10,10.